Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 27 gennaio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1540.
Modificazioni degli articoli 27, 106, 297, 369, 373 e 376 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 27 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica è sostituito dal seguente:

« Il presidente dei singoli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto potrà essere nominato un vice presidente il quale sostituirà il presidente nei casi di impedimento o di assenza.

« Lo statuto di cui all'art. 23 determinerà: il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti.

« Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

L'art. 106 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per le comunicazioni per le cooperative tra ferrovieri, ciascuno con l'assenso del Capo del Governo, hanno facoltà, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di dichiarare a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti con il contributo od il concorso dello Stato, nei confronti di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

« Il provvedimento ministeriale è insindacabile e non soggetto ad alcun ricorso od azione. Esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso ».

Art. 3.

L'art. 297 è sostituito dal seguente:

« Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

« Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilità sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio dalla gestione delle case con accreditamento all'Amministrazione ferroviaria. Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case.

« La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa ».

Art. 4.

L'art. 369 è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverrà in cinquanta annualità costanti a decorrere dal 1° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Real corpo del genio civile.

« Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualità cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e 1° gennaio ».

Art. 5.

L'art. 373 è sostituito dal seguente:

« Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e, per ragioni di competenza, di quello fra i Ministeri indicati nell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a corrispondere all'Istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalità ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occor-

renti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio.

« Qualora l'Istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti è parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalità anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.

« Simile autorizzazione con le stesse modalità è concessa pure nel caso di acquisto bonario e diretto da parte dell'Istituto delle aree su cui debbono sorgere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, però, alle somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni stesse, e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il prezzo delle aree sarà imputato a mutuo dopo la dimostrazione della proprietà e libertà delle medesime ed accensione della garanzia ipotecaria ».

Art. 6.

L'art. 376 è sostituito dal seguente:

« Possono essere assegnati alloggi in affitto nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma 2°) e dall'art. 364 (ultimo comma):

« agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Casa del Re Imperatore e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno;

« agli addetti di ruolo in servizio presso il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e presso le Federazioni dei Fasci di combattimento, agli impiegati di ruolo della Gioventù italiana del Littorio;

« agli impiegati degli enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

« agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

« al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica dell'Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341;

« agli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

« agli impiegati di ruolo dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato residenti in Roma, che non siano soci del cessato Istituto romano cooperativo, nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

« ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi che siano rimasti liberi alloggi per mancanza di richiesta da parte di impiegati in attività di servizio.

« Nel comune di Littoria gli alloggi dell'Istituto potranno essere assegnati, oltre che alle categorie di impiegati di cui sopra, anche ad altre categorie da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, col quale saranno altresì precisati i termini di durata del beneficio.

« Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in affitto di alloggi dell'Istituto.

« All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 345, lettere *b*), *c*), *d*), sono applicabili le norme previste dall'articolo stesso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — SERENA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1541.

Proroga fino al 12 luglio 1945-XXIII del termine e delle conseguenti agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di Torino relativo all'allargamento delle vie San Tommaso, Bertola e dei Mercanti e per il risanamento degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogato sino al 12 luglio 1945-XXIII il termine per l'attuazione del piano regolatore per l'allargamento delle vie San Tommaso, Bertola e dei Mercanti e per il risanamento degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio di Torino, stabilito con R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1356, convertito nella legge 25 giugno 1935-XIII, n. 378, e successivamente prorogato di anni due con il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, convertito nella legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 170.

Le costruzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1356, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 12 luglio 1941-XIX, ma entro il 12 luglio 1945-XXIII, ferma restando, ad ogni effetto in tal caso, la decorrenza del venticinquennio di esenzione dal 13 luglio 1941-XIX.

È estesa inoltre per tutta la durata della proroga l'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1356, relativa alla determinazione della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria elevata alla misura di L. 20 per ogni atto di trapasso di immobili al Comune e per ogni trascrizione in dipendenza della esecuzione del piano regolatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1542.

Istituzione di premi per le ricerche minerarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le corporazioni di concedere a suo giudizio insindacabile, sentito il Consiglio superiore delle miniere, premi in misura non inferiore a L. 10.000 e non superiore a L. 50.000 a favore dei titolari dei permessi di ricerche minerarie, accordati a termini degli articoli 5 e 59 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443.

Sono esclusi in ogni caso dalla concessione i titolari dei permessi che siano assegnatari di speciali contributi per l'esecuzione delle ricerche, e quelli per i quali l'assegnazione dei premi non sia necessaria in relazione alle loro condizioni finanziarie.

Art. 2.

I premi sono concessi in base ad accertamenti sulle condizioni nelle quali si svolgono le ricerche, sui lavori eseguiti e sulla capacità economica dei titolari dei permessi.

Art. 3.

Per la correspensione dei premi sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle corporazioni la somma annua di L. 5.000.000, a partire dall'esercizio 1941-42 e per la durata di cinque anni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le necessarie variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1543.

Modificazioni all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 9 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Il Consiglio superiore di marina è costituito come segue:

a) un ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra designato d'armata o ammiraglio di squadra, presidente;

b) un ammiraglio di squadra o di divisione, vicepresidente;

c) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina di grado non superiore ad ammiraglio di divisione, membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

d) un direttore generale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina, membro ordinario;

e) un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina di grado non superiore al 5°, membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina il presidente del Comitato per i progetti delle navi, il presidente del Comitato per i progetti delle armi navali, i direttori generali del Ministero della marina e il comandante generale delle Capitanerie di porto. Essi, ed in caso di impedimento chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro rispettiva competenza, ma soltanto i presidenti del Comitato per i progetti delle navi e del Comitato per i progetti delle armi navali hanno voto deliberativo; gli altri non hanno voto.

Quando si trattino questioni di organica interviene, in qualità di membro straordinario, con voto deliberativo, anche il sottocapo di Stato Maggiore.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio superiore qualsiasi ufficiale ammiraglio o capitano di vascello e gradi corrispondenti o funzionario civile del Ministero di grado non inferiore al 6° per dare informazioni ed esprimere parere puramente consultivo su affari in cui abbiano speciale competenza.

Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del successivo articolo 10, fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari, con voto deliberativo, un consigliere di Stato, un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5° ed, a seconda della competenza sugli affari da trattare:

a) l'ufficiale del Genio navale più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle navi, escluso il presidente;

b) l'ufficiale per le Armi navali più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle Armi navali, escluso il presidente;

c) l'ispettore del Genio od un ufficiale del Genio militare da lui delegato.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato sono sostituiti, in caso di impedimento, dai rispettivi supplenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 dicembre 1941-XX, n. 1544.

Proroga del termine stabilito per l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati della zona Cortesella in Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le costruzioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle sovrimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 24 marzo 1941-XIX, ma entro il 24 marzo 1944-XXII, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza dell'esenzione stessa dal 25 marzo 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1545.

Concessione del premio straordinario di operosità ed altri benefici ai lavoratori portuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità per cause di guerra, di adottare provvedimenti in favore dei lavoratori dei porti in materia di premio straordinario di operosità, di assegni familiari e di integrazione di salario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati ed operai rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dei porti in servizio al 13 giugno 1941-XIX è dovuto una volta tanto un premio straordinario di operosità pari ad una mensilità di retribuzione fino all'importo massimo di L. 2000 se impiegati e pari all'importo di tre settimane di salario giornaliero normale se operai.

Tale premio spetta pure agli operai che alla data suddetta risultavano richiamati alle armi, o prigionieri, o dispersi.

S'intende per salario giornaliero normale la media dei salari giornalieri del triennio 1937-1939 calcolati in base al guadagno annuo diviso per 365, nell'ambito di ciascun porto e per la categoria o sezione professionale cui gli operai appartengono.

L'onere relativo al pagamento di detto premio sarà sostenuto dallo Stato e il pagamento verrà eseguito dall'autorità portuale competente per il tramite degli enti cui appartengono gli impiegati e gli operai interessati.

Art. 2.

La misura degli assegni familiari in atto al 15 giugno 1941-XIX prevista dalle vigenti disposizioni a favore degli impiegati ed operai rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dei porti presenti in servizio, è raddoppiata a decorrere dal 16 giugno 1941-XIX; la maggiorazione costituisce assegno supplementare.

L'onere relativo è a carico dello Stato il quale provvede agli occorrenti versamenti alla Cassa unica per gli assegni familiari (Sezione industria) che terrà all'uopo separata contabilità.

Art. 3.

Dal 16 giugno 1941-XIX è dovuta agli operai in servizio, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dei porti che per effetto dello stato di contingenza non percepiscano salario o lo percepiscano in misura inferiore a quello normale calcolato ai sensi del precedente art. 1, una integrazione pari al 75 % della differenza tra tale salario normale e quello effettivamente percepito. Detta integrazione dovrà essere

corrisposta fino ad un importo che sommato con il salario effettivamente percepito non superi le L. 600 mensili.

L'onere relativo è a carico dello Stato il quale verserà alla Cassa di integrazione di cui al contratto collettivo di lavoro stipulato in data 13 giugno 1941-XIX tra la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, in sede di prima attuazione del presente decreto-legge, la somma di L. 16.000.000 e successivamente di L. 2.500.000 mensili, salvo conguaglio a fine esercizio.

Il pagamento della integrazione sarà effettuato dalla Cassa mensilmente agli enti cui appartengono gli operai interessati, dietro loro richiesta contenente gli elementi necessari per la liquidazione, certificati dalla competente autorità portuale.

Per le erogazioni di cui al presente articolo la Cassa suddetta terrà separata contabilità.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni gli stanziamenti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi d'intesa con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni, sarà stabilita la data in cui cesseranno di aver vigore le norme del presente decreto-legge.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1941-XX, n. 1546.

Riconoscimento come ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina, con approvazione del relativo statuto, e nomina del presidente dell'Istituto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049;

Visti l'atto costitutivo in data 7 agosto 1941-XIX dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti, e l'annesso statuto organico composto di 27 articoli, redatto in conformità dello statuto-tipo sopraindicato, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'ente stesso;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla erezione in ente morale del detto istituto provinciale e di nominarne il presidente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Messina con atto in data 7 agosto 1941-XIX è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina » ed è approvato il suo statuto composto di ventisette articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario avrà termine il 30 giugno 1942-XX.

Art. 2.

Il comm. dott. Giulio Carcani è nominato presidente dell'Ente suddetto, a termini dell'art. 4 dello statuto organico sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1547.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Agostino Bassi » di Lodi (Milano), ad accettare una donazione.

N. 1547. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Agostino Bassi » di Lodi (Milano), viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli del Debito pubblico del valore nominale di L. 6000, fatta dal sig. Domenico Rizzi, per la istituzione di una annua borsa di studio in memoria del dott. Rodolfo Rizzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1548.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale mercantile pareggiato « L. Casale » di Vigevano (Pavia).

N. 1548. R. decreto 14 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale mercantile pareggiato « L. Casale » di Vigevano (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1942-XX

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1549.

Autorizzazione all'Istituto regionale « Garibaldi » per ciechi di Reggio Emilia, ad accettare un legato.

N. 1549. R. decreto 5 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto regionale « Garibaldi » per ciechi di Reggio Emilia, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 500 disposto in suo favore dalla signora Eleonora Musi, vedova Milani, con l'obbligo d'investirlo in titoli del Debito pubblico al 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1942-XX

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1942-XX, n. 5.

Costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme di carattere finanziario per disciplinare la materia relativa agli investimenti dei fondi accantonati dai datori di lavoro per corrispondere ai propri impiegati l'indennità loro dovuta in caso di risoluzione del rapporto d'impiego;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai datori di lavoro, compresi gli Enti pubblici in quanto soggetti alle norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o alle norme sui contratti collettivi di lavoro, è fatto obbligo di versare al Fondo di cui all'art. 3 del presente decreto gli accantonamenti necessari per corrispondere agli impiegati e, in caso di morte, agli aventi diritto l'indennità prevista, per la risoluzione del rapporto d'impiego, dall'art. 10, comma 4°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dai contratti collettivi di lavoro e dalle norme equiparate.

Nulla è innovato alle norme vigenti per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 2.

Il complesso degli accantonamenti presso il Fondo deve essere pari, per ogni datore di lavoro, alla somma che spetterebbe ai rispettivi impiegati, per l'indennità di cui al precedente articolo se si verificasse la risoluzione del loro rapporto di impiego alle date indicate nell'art. 8.

Dopo il primo versamento sarà provveduto, nei confronti del datore di lavoro e del Fondo, a conguagli annuali in corrispondenza alle modificazioni avvenute nella consistenza numerica e qualitativa degli impiegati, alle anzianità di servizio, alle variazioni di retribuzione ed agli interessi maturati ai sensi dell'articolo seguente.

I versamenti possono essere effettuati sia in contanti che in titoli di Stato, da calcolarsi al corso medio ufficiale immediatamente antecedente alla data di versamento.

Art. 3.

Il Fondo assume la denominazione di « Fondo per l'indennità agli impiegati » ed è gestito, sotto il controllo dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio Consiglio di amministrazione con la collaborazione di un Comitato, composto di rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze, delle Organizzazioni sindacali e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il Fondo deve:

1) investire in titoli di Stato o in conti correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato l'ottanta per cento delle sue attività ed il rimanente venti per cento, previa autorizzazione del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni, in uno dei modi previsti dall'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

2) avere una impostazione tecnica che garantisca:

a) un interesse annuo ai datori di lavoro sul totale dei rispettivi accantonamenti, in essi compresi i ratei eventualmente da versare a norma dell'art. 8, da conteggiarsi a loro credito all'atto dei conguagli annuali di cui al precedente articolo;

b) una integrazione dell'indennità, dovuta agli aventi diritto in caso di morte dell'impiegato avvenuta prima che egli abbia raggiunto una determinata anzianità di servizio, con speciale riguardo alle famiglie numerose.

Il saggio d'interesse di cui alla lettera *a*) e le norme relative alla suddetta indennità integrativa saranno stabiliti con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 4.

Sono esclusi dall'obbligo dei versamenti al Fondo i datori di lavoro che dopo la data di pubblicazione del presente decreto stipulino contratti di assicurazione o di capitalizzazione a condizione che i contratti:

a) siano estesi alla totalità degli impiegati dipendenti;

b) abbiano come beneficiari gli impiegati stessi o, in caso di premorienza, i loro aventi diritto, con la sola eccezione di cui al successivo art. 13;

c) garantiscano a ciascun impiegato prestazioni per la risoluzione del rapporto di impiego in misura non inferiore a quella di cui al primo comma dell'art. 2;

d) garantiscano agli aventi diritto, nel caso di morte dell'impiegato, oltre le prestazioni di cui alla precedente lettera *c*), somme non inferiori alla indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

Le prestazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono derivare dalla sola quota parte di premio ad esse afferente, se i contratti garantiscono anche altre forme di previdenza obbligatoria o contrattuale.

Per i datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di assicurazione o capitalizzazione prima della data di pubblicazione del presente decreto non è richiesta la condizione di cui alla precedente lettera *a*) ed essi saranno egualmente esclusi dall'obbligo dei versamenti al Fondo limitatamente agli impiegati intestatari delle polizze.

E' fatto obbligo agli enti assuntori dei contratti di cui ai precedenti comma di impiegare in titoli di Stato o in conti correnti fruttiferi presso il Regio Tesoro, secondo norme da impartire dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni, l'ottanta per cento delle riserve matematiche afferenti a dette polizze ed il rimanente venti per cento in uno dei modi prescritti dai numeri 1, 2, 3, 8 e 9 dell'art. 27 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Art. 5.

I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati prima della data di pubblicazione del presente decreto, che non rispondano alle condizioni di cui al precedente art. 4 saranno, entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui all'art. 3 comma ultimo, adeguati alle condizioni prescritte da detto art. 4; in mancanza di che, tali contratti saranno risoluti, limitatamente alla parte afferente alle indennità, restando invece in vigore per le altre eventuali forme di previdenza obbligatoria o contrattuale.

Al suddetto adeguamento del contratto il datore di lavoro sarà tenuto, qualora l'adeguamento stesso non richieda un supplemento di premio superiore al dieci per cento del premio afferente alla indennità, secondo le condizioni e le tariffe a tal uopo approvate dal Ministro per le corporazioni.

L'Ente assuntore del contratto dovrà, in caso di risoluzione del contratto stesso, restituire al datore di lavoro, con la rateazione e gli interessi previsti dall'art. 8, le riserve matematiche nette relative alla parte afferente all'indennità.

Ai datori di lavoro che stipulino o abbiano stipulato contratti di assicurazione è consentita, su autorizzazione del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, una rateazione massima di cinque anni sui premi unici non inferiore all'indennità che sarebbe liquidabile al 31 dicembre 1941, a condizione che la rata di ammortamento non sia inferiore a quella che sarebbe stata richiesta dal Fondo.

Art. 6.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentite le Organizzazioni sindacali interessate, può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dei versamenti di cui all'art. 2 qualora egli abbia provveduto o sia obbligato a provvedere all'accantonamento, presso istituzioni previdenziali o di accantonamento, delle somme necessarie per la corresponsione ai suoi impiegati e, in caso di morte, agli aventi diritto, della indennità o, in sostituzione di questa, di altre prestazioni equivalenti dovute in dipendenza della risoluzione del rapporto d'impiego.

Dette istituzioni debbono avere patrimonio ed amministrazione autonomi ed impiegare in titoli di Stato l'ottanta per cento della totalità dei versamenti dei datori di lavoro per le suindicate prestazioni.

Inoltre il Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentite le Organizzazioni sindacali interessate, può concedere l'esonero, stabilendone le condizioni opportune, anche nel caso che le istituzioni previdenziali o di accantonamento non rispondano ai requisiti di cui ai precedenti comma.

Le condizioni per avere diritto all'esonero possono verificarsi anche successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Qualora non sia stato concesso l'esonero, le istituzioni previdenziali o di accantonamento debbono restituire al datore di lavoro, entro il limite delle somme accantonate, i fondi necessari per provvedere ai versamenti di cui al presente decreto. Sono altresì risolute di diritto sia l'obbligazione del datore di lavoro di pagare a dette istituzioni i contributi successivi, sia l'obbligo delle istituzioni stesse di corrispondere le relative prestazioni.

La restituzione di cui al precedente comma deve essere effettuata in un'unica soluzione all'atto della risoluzione dell'obbligazione ovvero in trenta rate bimestrali di eguale importo, con le stesse scadenze e gravate dello stesso interesse di cui all'art. 8.

Art. 8.

I versamenti di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere effettuati dal datore di lavoro entro il 31 marzo di ogni anno e debbono essere commisurati all'indennità da corrispondere agli impiegati in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente come se la risoluzione del loro rapporto fosse avvenuta a quella data.

Nella prima applicazione del presente decreto i versamenti debbono essere effettuati al Fondo entro il 31 marzo 1942 per il complesso delle indennità calcolate al 31 dicembre 1941. Tuttavia è in facoltà del datore di lavoro di rateizzarli in un quinquennio mediante trenta rate bimestrali di eguale importo. Il pagamento della prima rata sarà fatto entro il 31 marzo 1942.

Il datore di lavoro ha altresì facoltà di rateizzare in un quinquennio, mediante rate bimestrali di eguale importo, i maggiori versamenti, che dovesse effettuare in dipendenza di successivi aumenti di retribuzione disposti da legge o da norme corporative, per accantonamenti di indennità riferentesi ad anzianità di servizio maturate.

Nei casi di cui ai comma 2° e 3° del presente articolo il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, può autorizzare, per comprovata necessità del datore di lavoro e dietro sua domanda, ulteriori ratizzazioni per non più di altri dieci anni.

Sulle ratizzazioni di cui ai comma precedenti il datore di lavoro deve corrispondere al Fondo un inte-

resse da determinarsi dai Ministri per le finanze e per le corporazioni in misura non superiore al sei per cento annuo.

Art. 9.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego, l'indennità sarà dal datore di lavoro pagata all'impiegato o, in caso di morte, agli aventi diritto, all'atto della cessazione del servizio.

Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego che importi la corresponsione dell'indennità, il Fondo è obbligato a pagare al datore di lavoro che ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla richiesta stessa e nel limite dell'ammontare complessivo degli accantonamenti a lui intestati, la somma corrispondente a detta indennità, fermo restando l'obbligo diretto del datore di lavoro di pagare all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità, all'atto della cessazione del servizio. Alla fine dell'anno poi, insieme al conguaglio di cui al 2° comma dell'art. 2, saranno effettuati i conguagli eventualmente occorrenti per reintegrare gli accantonamenti delle diminuzioni ad essi apportate per effetto dei suindicati pagamenti, in modo che gli accantonamenti stessi rispondano alla misura prescritta.

Ai fini di detti conguagli saranno portati a credito del datore di lavoro gli interessi di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 anche sulle somme prelevate sul Fondo e gli saranno addebitati, sulle somme stesse, gli interessi nella stessa misura determinata ai sensi dell'art. 8.

Ove, all'atto in cui il Fondo effettua il pagamento ai sensi del 2° comma del presente articolo, il datore di lavoro non abbia provveduto ad adempiere la sua obbligazione verso l'impiegato o gli aventi diritto, le somme pagate dal Fondo al datore di lavoro devono essere da costui devolute al pagamento dell'indennità. Per la violazione di detto precetto da parte del datore di lavoro si applicherà la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a lire ventimila.

Art. 10.

Qualora l'impiegato o gli aventi diritto non abbiano ottenuto dal datore di lavoro il pagamento dell'indennità o l'abbiano ottenuto in misura parziale e non sussista controversia in materia, al pagamento della parte insoluta sarà provveduto dal Fondo entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, nel limite degli accantonamenti e degli interessi maturati intestati al datore di lavoro. Alla fine dell'anno saranno effettuati, alle stesse condizioni di cui al terzo comma del precedente articolo, i conguagli eventualmente occorrenti per reintegrare gli accantonamenti in modo che corrispondano alle misure previste dagli articoli 1 e 8.

In caso di fallimento, di cessazione dell'azienda, ovvero di sua cessione o trasformazione, quando l'obbligo del pagamento dell'indennità continui a gravare sul cedente, il Fondo provvederà direttamente al pagamento dell'indennità entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, nei limiti della quota risultante, per ciascun impiegato, sugli accantonamenti del rispettivo datore di lavoro.

Per la eventuale maggiore liquidazione spettante all'impiegato o agli aventi diritto rispetto a quella versata dal Fondo resta fermo il privilegio spettante all'impiegato sul patrimonio del datore di lavoro a' sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 11.

L'indennità integrativa di cui all'art. 3, lettera *b)*, sarà pagata direttamente dal Fondo agli aventi diritto entro quindici giorni dalla esibizione dei documenti necessari da parte degli interessati.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire agli interessati ed al Fondo, nel termine di dieci giorni dalla richiesta, gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità.

In caso di controversia sul diritto all'indennità integrativa o sul suo ammontare, il Fondo deve pagare agli aventi diritto, entro 15 giorni dalla data di presentazione dei documenti, la parte incontestata della indennità integrativa.

Art. 12.

Il pagamento della indennità e della integrazione a carico del Fondo è garantito dallo Stato entro il limite dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al netto degli eventuali pagamenti di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 13.

In caso di risoluzione immediata del rapporto di impiego per cause dovute a fatto dell'impiegato le quali non consentano la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto e in caso di risoluzione per dimissioni che non comporti per l'impiegato diritto all'indennità, il Fondo, qualora non sussista controversia in materia, rimborserà al datore di lavoro, in sede di conguaglio annuale, i versamenti effettuati per detto impiegato e gli interessi maturati.

Art. 14.

Sugli accantonamenti presso il Fondo non può esercitarsi alcun diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro anche in caso di fallimento, di liquidazione, trasformazione o cessione dell'azienda.

Lo Stato può esercitare atti conservativi sugli accantonamenti, per il caso che il Fondo paghi direttamente all'impiegato l'indennità spettantegli, limitatamente ai suoi crediti verso l'impiegato riferentisi ai tributi diretti eccettuato quello fondiario, inscritti nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente ovvero, qualora si tratti di ruoli suppletivi, per un importo non superiore a quello dell'ultimo biennio. Per questi stessi titoli lo Stato può altresì far valere i suoi diritti sul pagamento dell'indennità o della parte di indennità effettuato direttamente dal Fondo all'impiegato.

Gli Istituti, autorizzati a concedere prestiti agli impiegati a' sensi del testo unico, approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874, delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, possono far valere, agli effetti del citato testo unico, i loro diritti sul pagamento dell'indennità o della parte di indennità effettuato direttamente dal Fondo all'impiegato nel caso che la risoluzione del rapporto di impiego, determinante il diritto dell'impiegato alla indennità suddetta, avvenga prima che sia estinta la cessione degli stipendi.

Fatta eccezione dei casi suindicati, nessun diritto o pretesa può essere esercitata dai creditori dell'impiegato e dai creditori degli aventi diritto sulle somme che il Fondo dovesse pagare a' sensi degli articoli 10 e 11.

Art. 15.

I versamenti compiuti per effetto del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, compresa la tassa di assicurazione relativa all'indennità integrativa prevista all'art. 3, lettera *b*).

Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, gli accantonamenti debbono essere commisurati alle retribuzioni lorde ed i versamenti saranno portati in diminuzione dai redditi aziendali.

L'imposta di ricchezza mobile dovuta al momento della liquidazione dell'indennità dovrà, fermo l'obbligo di rivalsa sui prestatori d'opera, essere versata dal datore di lavoro all'atto del materiale pagamento della indennità stessa, o dal Fondo nel caso di pagamento diretto.

Tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del Fondo sono esenti da imposte e tasse.

La tassa di assicurazione relativa alle polizze stipulate ai sensi degli articoli 4 e 5 è ridotta a metà.

Art. 16.

Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei versamenti di cui all'art. 1 nella misura e nei termini prescritti, oltre a rispondere in proprio, per la parte non versata, della indennità per risoluzione del rapporto d'impiego, di quella integrativa e degli interessi di mora a favore del Fondo nella misura del sette per cento annuo, è punito con l'ammenda fino ad un massimo di lire 10.000.

Alle stesse ammende è soggetto il datore di lavoro che, avendo riscattato la polizza o sospeso il pagamento dei premi, non provveda entro trenta giorni alla copertura dell'indennità in uno dei modi previsti dal presente decreto.

Il datore di lavoro che non fornisca agli interessati nei termini prescritti gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità integrativa, o li fornisca inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire 1000 per ogni impiegato cui si riferisca la contravvenzione.

Art. 17.

Le norme eventualmente occorrenti per il funzionamento del Fondo saranno stabilite con decreto emanato di concerto dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 85. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 gennaio 1942-XX.

Sostituzione del liquidatore della Banca di credito sociale di Licata (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Banca di credito sociale di Licata, società anonima in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Licata (Agrigento);

Decreta:

Il cav. dott. Giacomo Del Guercio è nominato liquidatore della Banca di credito sociale di Licata, società anonima in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Licata (Agrigento), in sostituzione dell'attuale liquidatore avv. Calogero Sapio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(263)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 gennaio 1942-XX.

Approvazione degli statuti dei Monti di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo), Fossombrone (Pesaro), Molfetta (Bari), Verona, Legnago (Verona), Este (Padova) e Naso (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, numero 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione dei Monti di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo) in data 23 marzo 1941-XIX; di Fossombrone (Pesaro) in data 3 settembre 1941-XIX; di Molfetta (Bari) in data 11 ottobre 1941-XIX; di Verona in data 20 agosto 1940-XVIII e 2 luglio 1941-XIX; di Legnago (Verona) in data 19 settembre 1941-XIX; di Este (Padova) in data 3 settembre 1940-XVIII e 5 dicembre 1941-XX e

del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Naso (Messina) in data 2 settembre 1941-XIX;
Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, degli statuti dei sottoelencati Monti di credito su pegno di 2ª categoria:

1) Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo);
2) Monte di credito su pegno di Fossombrone (Pesaro);
3) Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari);
4) Monte di credito su pegno di Verona;
5) Monte di credito su pegno di Legnago (Verona);
6) Monte di credito su pegno di Este (Padova);
7) Monte di credito su pegno di Naso (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

(307) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1942-XX.
Sessione di aprile 1942 per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 21, e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di aprile 1942, dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire sei, sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;
b) del certificato di cittadinanza italiana;
c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito debbono documentare la loro qualità producendo il decreto di concessione della pensione di guerra o il certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tali documenti la qualità di mutilato o invalido di guerra deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12 commi 2° e 3° del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, numero 517.

I documenti diretti a comprovare l'esercizio delle funzioni contemplate nel citato art. 12, debbono specificare le natura ed entità delle funzioni effettivamente esercitate, la data del loro inizio e della loro cessazione nonchè le variazioni del capitale delle società entro lo stesso periodo;

f) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 112;

g) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale il competente Organo sindacale attesta l'attuale iscrizione nell'albo e l'anzianità di iscrizione.

Le attestazioni relative all'asercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 10 gennaio 1942-XX

(309) p. *Il Ministro*: PUTZOLU.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1942-XX.
Concessione di premi ai produttori di carbone vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, art. 7;
Ritenuta la necessità di incoraggiare la produzione del carbone vegetale e di accelerarne la disponibilità per il consumo;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, è concesso un premio di L. 5 (cinque)

al quintale ai produttori che spediscono carbone vegetale per ferrovia o per via ordinaria od acquea alle organizzazioni commerciali costituite dai prefetti ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, od alle ditte industriali autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Comando centrale della Milizia nazionale forestale - in conformità dell'art. 9 e seguenti del predetto R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, ad acquistare il carbone.

Il premio è corrisposto purchè le spedizioni per ferrovia siano effettuate a vagone completo e le spedizioni per via ordinaria o per via acquea siano effettuate con veicoli o natanti caricati esclusivamente con carbone vegetale e per partite non inferiori a quintali 20 (venti).

Art. 2.

Per ottenere il pagamento del premio il produttore deve:

a) notificare al Comando provinciale della Milizia nazionale forestale la data e lo scalo ferroviario o la località di spedizione in tempo utile affinchè il Comando stesso possa effettuare i controlli sulla provenienza e la qualità del carbone;

b) presentare al predetto Comando domanda in carta legale corredata:

1) dal duplicato della lettera di vettura, o documento equivalente, con l'indicazione del peso netto accertato dalla ferrovia in partenza per le spedizioni per ferrovia;

2) dalla dichiarazione di ricevuta dell'acquirente di cui all'art. 1, con l'indicazione del produttore, delle località di provenienza e del peso del carbone, per le spedizioni per via ordinaria od acquea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione, ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(311)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX.
Disposizioni relative al vincolo del legname da lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando l'obbligo della denuncia, imposto dal decreto Ministeriale del 7 gennaio 1942-XX, ai fini dell'accertamento delle disponibilità e delle previsioni di produzione, coloro che procedono alla utilizzazione di boschi o di piante sparse per trarne legname, a qualsiasi uso destinabile, sono tenuti a denunciare mensilmente alle Unioni provinciali competenti per territorio, rispettivamente degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori, il legname ricavato, esclusa la legna da ardere e da carbonizzare, distinto per specie, assortimento e qualità. Tale denuncia deve riferirsi all'assortimento prodotto direttamente da chi procede all'utilizzazione del bosco o delle piante. Il legname così denunciato resta vincolato a disposizione del Ministero delle corporazioni.

La prima denuncia dovrà aver luogo entro il 5 marzo 1942-XX e dovrà riferirsi alla produzione effettuata a tutto il febbraio. Le successive denuncie saranno fatte entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Sono esenti dalla denuncia le aziende agrarie per i quantitativi di legname necessari al fabbisogno delle aziende stesse, che pertanto restano libere dal vincolo per l'ammontare di tali quantitativi.

Art. 2.

Tutti coloro che detengono legname da lavoro, esclusa la legna da ardere o da carbonizzare, in quantità superiore a 10 metri cubi, fatta eccezione per il fabbisogno aziendale delle ditte agricole, sono obbligati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tenerlo a disposizione del Ministero delle corporazioni e non possono alienarlo o utilizzarlo senza averne avuto apposita autorizzazione. Tale autorizzazione sarà rilasciata in base alle norme che il Ministero delle corporazioni emanerà.

Per le ditte industriali che utilizzano legname di cui sono già in possesso, il vincolo si applica ai soli quantitativi eccedenti il fabbisogno del mese in corso.

Art. 3.

In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti del presente decreto, è consentita in via transitoria e fino a nuova disposizione, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio, la compravendita di legname da lavoro fino al 50% della consistenza di ciascun assortimento denunciata al 5 febbraio 1942-XX e della quantità prodotta o comunque assunta in carico successivamente e risultante dal registro di carico e scarico prescritto dal decreto Ministeriale 7 gennaio 1942-XX.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni potrà accordare l'autorizzazione alla compravendita anche per quantitativi eccedenti il suddetto 50%, qualora si tratti di legname non resinoso destinato alle Amministrazioni pubbliche o a lavorazioni di riconosciuta urgenza.

Art. 4.

Per la vendita del legname grezzo o segato saranno osservati i prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI.

(312)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX.

Limitazione di impiego dei metalli nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per gli scambi e le valute.

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata la necessità di disciplinare per alcuni prodotti l'impiego delle materie prime disponibili, al fine di attuare una distribuzione ed un consumo più idonei dei prodotti stessi, avuto riguardo alle necessità delle Forze armate e dei consumi civili;

Sentite le Corporazioni competenti;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego dei metalli nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche è disciplinato secondo le norme unite al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni unite al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per i lavori pubblici: GORLA
p. *Il Ministro per la guerra*: SCUERO
p. *Il Ministro per la marina*: ARTURO RICCARDI
p. *Il Ministro per l'aeronautica*: FOUGIER
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI
Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI

Norme per l'applicazione dei metalli nell'edilizia

Art. 1.

Campo di validità.

Le presenti disposizioni riguardano l'impiego di metalli nel campo dell'edilizia per le costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche e valgono per i prodotti e per gli impianti elencati nei seguenti articoli da installare nell'Italia e nell'Impero.

Art. 2.

Divieto di applicazione per il rame, il nichel, il cromo, il cobalto e loro leghe.

Il rame, il nichel, il cromo, il cobalto e le loro leghe in ogni forma e in ogni grado di lavorazione e per conseguenza anche sotto forma di rivestimenti, placcature, ricoprimenti galvanici e simili non possono essere usati nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche, salvo le eccezioni che seguono:

1. — E' consentita l'applicazione del cromo come rivestimento galvanico per rubinetti e analoghe apparecchiature per lavabi, gabinetti da bagno e installazioni sanitarie in genere.

2. — E' consentito l'uso dei pezzi di tubi di rame e di ottone:

a) di lunghezza non superiore a un metro, per lavori di riparazione, cioè per sostituire, in conseguenza di rotture di tubi, di perdite o di modifiche di impianti già costruiti, condotte di acqua o di valore del medesimo materiale;

b) di lunghezza non superiore a metri 0,30, quando si tratta di pezzi di collegamento e di derivazione per condotte costituite da materiali diversi.

3. — E' consentito l'uso del rame nella costruzione degli scaldabagni a gas fino ad un peso di 16 gr. di rame per ogni grande caloria prodotta per minuto primo dall'apparecchio.

4. — E' consentito l'uso del rame per pezzi di adduzione e di scarico delle acque nell'interno dei serbatoi ed apparecchi di riscaldamento elettrici. Ne è vietato però l'uso per le condotte esterne dei serbatoi medesimi. Per l'uso del rame nella parte elettrica dei predetti apparecchi valgono le norme riguardanti l'applicazione dei metalli nell'elettrotecnica.

5. — E' consentito l'uso del rame e dell'ottone per le tele metalliche da adoperarsi nei filtri per pozzi tubolari aventi un diametro interno non superiore a 200 mm. Per diametri maggiori ne è consentito l'uso solo se trattasi di lavori di riparazione di filtri già costruiti col medesimo materiale.

Art. 3.

Divieto di applicazione per il piombo e le sue leghe.

Il piombo e le leghe di piombo in ogni forma e in ogni grado di lavorazione, anche come rivestimenti, placcature, speciali strati di copertura, non possono essere usati nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche, salvo le eccezioni che seguono:

1. — E' consentito l'uso del piombo per le cerniere dei ponti di muratura e per cuscini di appoggio dei ponti o capriate di gran luce.

2. — E' consentito l'impiego del piombo e sue leghe per la giunzione dei vetri nelle vetrate artistiche.

3. — E' consentito l'uso del piombo e delle tubazioni di piombo:

a) per condotte di scarico per liquidi contenenti acidi;

b) per lunghezze fino a m. 1 per riparazioni di tubazioni di acqua potabile o di scarico o di tubazioni per gas, quando tali tubazioni siano già costituite dallo stesso materiale;

c) quando si tratta di collegamenti di vasche, di rubinetti, lavandini, contatori idraulici, cassette inodori, cassette di scarico di latrine e simili, limitatamente alla lunghezza strettamente necessaria per collegare l'apparecchio con la condotta di ferro o di altro materiale consentito e comunque non superiore a m. 0,30;

d) per tubazioni di scarico di bagni, lavandini e altri apparecchi, per la parte che è posta sotto il pavimento e per lunghezze che non eccedano metri 1,50 per ogni apparecchio.

4. — E' consentito l'uso del piombo nelle giunzioni a bicchiere dei tubi di ogni tipo per acquedotti, acque di scarico e gas, salvo quando si tratti di condutture a bassa pressione di esercizio. La disposizione vale per le guarnizioni di piombo di giunzioni di altro tipo come giunzione a flangia e simili.

5. — E' consentito l'uso del piombo per la costruzione:

a) dei chiusini idraulici inodori fino a diametro esterno di 150 mm.;

b) delle cassettine di ripartizione dell'acqua potabile;

c) dei bocchettoni nei tetti piani per l'imbocco dei pluviali.

Art. 4.

Divieto di applicazione per lo stagno e le sue leghe.

Lo stagno e le leghe di stagno in ogni forma ed ogni grado di lavorazione, anche come rivestimenti, placcature e simili, non possono più essere usati nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche.

E' consentito l'uso delle leghe di stagno per saldature di parti di zinco o di piombo purchè le leghe stesse non contengano più del 30 % di stagno.

Art. 5.

Divieti di applicazione per lo zinco e le leghe di zinco.

E' proibito l'uso dello zinco e sue leghe nella costruzione di manufatti formati completamente di tali materiali o nei quali lo zinco e le sue leghe costituiscano il nucleo centrale su cui vanno apposti rivestimenti di altre materie, nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche, con le eccezioni che seguono:

1. — E' consentito l'uso dello zinco e sue leghe per converse e scossaline, gocciolatoi per acqua piovana e per lamine di protezione sui muri in corrispondenza dei giunti di dilatazione.

2. — E' consentito l'uso dello zinco e delle sue leghe per i lavori di riparazione dei tetti, coperture, rivestimenti, tubi di scarico delle acque piovane che siano realizzati col medesimo materiale.

3. — E' consentito l'uso dello zinco e delle sue leghe per la costruzione di rubinetteria e accessori degli impianti di distribuzione di acqua e di gas.

4. — E' consentito l'uso dello zinco come rivestimento galvanico in qualunque applicazione e per metallizzazione.

Art. 6.

Periodo transitorio.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano per un periodo di mesi tre computati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Potranno inoltre essere adoperate, fino al loro esaurimento, le scorte di semilavorati e di manufatti ancora esistenti, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Capitolati e norme di collaudo.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali e le Amministrazioni parastatali provvederanno affinchè nel periodo di tempo di sei mesi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, siano modificati i capitolati d'appalto e le norme di collaudo per uniformarli alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti.

Qualora siano in corso contratti relativi a costruzioni edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, concernenti materiali o prodotti disciplinati dalle norme di cui ai precedenti articoli, è fatto obbligo ai committenti di accettare la prosecuzione dei lavori di tutto quanto non sia in corso di costruzione o di fornitura alla data di pubblicazione del presente decreto, con le modifiche che risulteranno necessarie per uniformarli alle norme che vi sono contenute. E ciò sempre salvo i casi di deroghe previsti dall'art. 10.

Art. 8.

Importazioni ed esportazioni.

E' vietata l'importazione nel Regno di oggetti, apparecchi e materiali del genere e specie di cui tratta il presente decreto, costruiti in modo non conforme alle prescrizioni degli articoli precedenti.

L'importazione nel Regno in contrasto con dette prescrizioni resta a rischio e pericolo del destinatario. Gli accertamenti al riguardo saranno compiuti nel luogo di destino — su richiesta del Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e imposte indirette — da esperti designati dal Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) e porteranno al fermo degli oggetti, apparecchi o materiali quando avesse a risultare non rispettata la clausola del precedente capoverso.

Il divieto non si applica alle ordinazioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro due mesi dalla stessa data.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano ai macchinari, apparecchi, condutture, installazioni destinati alla esportazione. Tuttavia il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) potrà, con suo provvedimento, estendere l'applicazione delle norme anche al materiale in genere destinato ad essere esportato in paesi nei quali vigono analoghe norme restrittive.

E' fatto, in ogni caso, obbligo ai fabbricanti di denunziare tempestivamente al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) la messa in costruzione di quei prodotti che — per essere destinati alla esportazione — essi ritengano di poter lavorare indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 9.

Opere in corso di costruzione.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano ai fabbisogni per impianti e materiali in genere in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Deroghe.

Il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), sentito ove occorre, il parere della « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime » presso il Consiglio nazionale delle ricerche, concederà volta per

volta, nei casi di riconosciuta necessità, i permessi di deroga alle norme contenute nei precedenti articoli e disporrà le eventuali revoche.

Le decisioni relative alle domande di deroga ai divieti di importazione di cui all'art. 8, saranno prese d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

All'uopo gli interessati dovranno rivolgere motivata domanda al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), corredandola di tutte le spiegazioni e documentazioni ritenute necessarie.

Ove ciò sia ritenuto opportuno, specialmente nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni e dei pubblici servizi, potranno essere concesse, con la medesima procedura, deroghe di carattere generale, valide per un determinato periodo di tempo.

Il Ministro per le corporazioni, sentita la « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime » potrà apportare con sua circolare, previ accordi con le Amministrazioni dello Stato interessate, aggiunte o varianti alla disciplina prevista nel presente decreto, in relazione agli sviluppi della tecnica sostitutiva dei metalli.

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

(321)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX.

Proroga della data di denuncia dei prodotti vincolati a termini del decreto Ministeriale 15 dicembre 1941-XX (nocciole, mandorle e relative farine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre successivo, recante disposizioni sulla disciplina dell'approvvigionamento della distribuzione e del consumo delle nocciole, delle mandorle e delle relative farine;

Considerata l'opportunità di prorogare la data di denuncia dei prodotti vincolati a termine del decreto Ministeriale 15 dicembre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 15 febbraio 1942-XX il termine fissato nell'articolo 2 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1941-XX per le denuncie cui sono tenuti i detentori di quantitativi di nocciole, di mandorle e delle relative farine.

Art. 2.

Il Settore della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura è incaricato di vigilare direttamente od a mezzo delle dipendenti Sezioni provinciali della ortofrutticoltura sulla osservanza delle norme contenute nel decreto Ministeriale 15 dicembre 1941-XX e nel presente decreto.

Art. 3.

E' abrogata qualsiasi disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(308)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Limosana (Campobasso), Toritto (Bari) e Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Gustavo De Angelis fu Antonino, per la Cassa comunale di credito agrario di Limosano (Campobasso);

Il signor Andrea Lavista fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Toritto (Bari);

Il dott. Biagio Santoro fu Paolo, per la Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(284)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 19 gennaio 1942-XX - N. 11

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	8,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	8,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7905	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,20
Id. 3,50 % (1902)	76,75
Id. 3 % lordo	52,50
Id 5 % (1935)	92,925
Redimibile 3,50 % (1934)	73,15
Id. 5 % (1936)	94,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,90
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,45
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,20
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,475
Id Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,45

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 33764, con il quale, tra l'altro, venivano messi a concorso i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939, e precisamente nei comuni di Terracina (condotta zona montuosa), Sezze (condotta contrada di Suso), Sermoneta (condotta unica), Castelforte (seconda condotta), Fondi (prima condotta), Fondi (seconda condotta), Campodimele (condotta unica);

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Ritenuta la regolarità di tali atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939:

1. Incerti Maria . . . . punti 54,26
2. Vedovotto Amabile . . . . . . » 52,88
3. Casadio Ines . . . . » 47,23
4. Lora Clelia . . . . » 45,03
5. Marocco Natalina . . . . . . » 44,79
6. Bozzaotra Adalgisa . . . . . » 44,60
7. Dalla Piazza Norma . . . . . » 42,23
8. Quagliariello Incoronata . . . . » 40,88

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Littoria, addì 30 dicembre 1941-XX

Il prefetto: CIMORONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939;

Visto l'elenco delle sedi richieste dalle concorrenti e tenute presenti le preferenze da esse manifestate nelle domande per l'ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso suddetto le ostetriche:

1. Incerti Maria in Evangelista per il posto di ostetrica condotta di Terracina (condotta zona montuosa);
2. Vedovotto Amabile in Rizzo per il posto di ostetrica condotta di Fondi (prima condotta);
3. Casadio Ines per il posto di ostetrica condotta di Castelforte (seconda condotta);
4. Lora Clelia in Ortolan per il posto di ostetrica condotta di Fondi (seconda condotta);
5. Marocco Natalina in Galanti per il posto di ostetrica condotta di Sermoneta (condotta unica);
6. Bozzaotra Adalgisa in Becchi per il posto di ostetrica condotta di Campodimele (condotta unica);
7. Dalla Piazza Norma in Drigo per il posto di ostetrica condotta di Sezze (condotta contrada di Suso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Littoria, addì 30 dicembre 1941-XX

Il prefetto: CIMORONI

(200)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.